



Bruxelles, 1.2.2017
COM(2017) 49 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale
nell'Unione europea
(Anni di riferimento 2014 e 2015)**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anni di riferimento 2014 e 2015)

1. INTRODUZIONE

Per ottenere effetti positivi significativi sulla salute e l'ambiente è di fondamentale importanza che siano sempre rispettati i requisiti di qualità dell'Unione applicabili alla benzina e al carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale.

La presente relazione si basa sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE¹ (direttiva sulla qualità dei carburanti) relativa alla qualità della benzina e del carburante diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'UE nel 2014.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha effettuato sui dati trasmessi un processo di certificazione della qualità che ha consentito di migliorare la qualità dei dati in questione. La compilazione e l'analisi dei dati notificati dagli Stati membri sono presentate nella relazione tecnica dell'AEA n. 26/2015 "*EU Fuel quality monitoring – 2014*" (Monitoraggio della qualità dei combustibili nell'UE — 2014) e nella relazione tecnica n. 36/2016 "*EU Fuel quality monitoring – 2015*" (Monitoraggio della qualità dei combustibili nell'UE — 2015)².

2. SINTESI DEI DATI SULLA QUALITÀ DEI CARBURANTI NEL 2014 NELL'UE

Il controllo della qualità dei carburanti effettuato nel 2014 e nel 2015 ha continuato a indicare che si registra un numero esiguo di scostamenti dalle specifiche per la benzina e il carburante diesel previste dalla direttiva sulla qualità dei carburanti. Inoltre indica che tutti gli Stati membri applicano le specifiche relative ai carburanti che stabiliscono che i carburanti per il trasporto devono contenere meno di 10 ppm di zolfo.

Uno degli elementi fondamentali per il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni in materia di qualità per i carburanti è il loro campionamento. A seguito delle conclusioni della relazione sui dati per il 2013³ e i successivi contatti bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri, i dati comunicati dagli Stati membri nel 2014 indicano un miglioramento delle modalità con cui gli Stati membri adempiono i loro obblighi di comunicazione e monitoraggio grazie a sistemi perfezionati di monitoraggio della qualità dei carburanti che consentono un campionamento più completo e affidabile dei carburanti.

Nel 2014 tutti gli Stati membri hanno comunicato le informazioni minime necessarie concernenti la conformità dei carburanti. Non vi è stata, pertanto, alcuna necessità per la Commissione di avviare una nuova indagine in tale settore.

Nel 2015 la maggior parte degli Stati membri ha comunicato le informazioni minime necessarie concernenti la conformità dei carburanti. La Commissione ha chiesto informazioni complementari agli Stati membri che non avevano comunicato le informazioni necessarie in materia.

¹ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

² <http://www.eea.europa.eu/publications/eu-fuel-quality-monitoring-2014> e
<http://www.eea.europa.eu/publications/eu-fuel-quality-monitoring-2015>.

³ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/docs/com_2015_70_en.pdf

Nei due anni considerati risulta che l'immissione sul mercato di carburanti non conformi sia avvenuta molto di rado. Quando è successo di norma gli Stati membri hanno comunicato di aver adottato dei provvedimenti per ritirare dalla vendita i carburanti non conformi. Inoltre, non vi sono riscontri di ripercussioni negative sulle emissioni dei veicoli o sul funzionamento dei motori dovute a questi casi di mancata conformità.